

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CECCATO e MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Nuova disciplina del rapporto di impiego dei dirigenti pubblici delle Regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Il titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha affrontato la questione della dirigenza pubblica, innovandone positivamente ed in modo sostanziale la disciplina, ma prestando maggiore e quasi esclusiva attenzione alle problematiche della dirigenza statale che, come è noto, ha una sua peculiarità che la differenzia sostanzialmente dalla dirigenza degli enti locali.

Di tale differenza è consapevole anche il legislatore del 1993, il quale ha previsto che gli enti locali possano adeguare alle suddette disposizioni il proprio ordinamento, tenendo conto delle relative peculiarità.

Al riconoscimento di questa «diversità» non ha fatto peraltro seguito la previsione di una normativa che consenta agli enti locali di derogare effettivamente alla disciplina adottata per le amministrazioni statali, al fine di adeguarla alla specificità delle relative esigenze.

Così, paradossalmente, gli enti locali, province e comuni, restano esclusi anche da quegli interventi di carattere transitorio, derogatori rispetto alla vigente disciplina, quali quelli previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per il Servizio sanitario nazionale e dall'articolo 28 per l'amministrazione statale medesima, i quali prendono atto delle situazioni anomale esistenti e consolidatesi nelle varie realtà.

La differenziazione tra Stato ed enti locali sul piano della programmazione, della gestione e della concreta operatività è innanzitutto conseguente alla dinamicità che caratterizza l'azione amministrativa e che si contrappone alla sostanziale staticità di quella statale.

Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che gli organi di governo degli enti locali sono a stretto contatto con il cittadino, con i suoi bisogni e le sue istanze. Al cittadino devono quindi rispondere direttamente della realiz-

zazione dei programmi e degli obiettivi per il cui conseguimento sono stati eletti.

Una responsabilità diretta ed immediata che non esiste nello Stato, il quale a livello decentrato opera attraverso organi burocratici e non consente pause od interruzioni dell'attività amministrativa, ma richiede sinergie e condivisione di programmi e di fini.

Il presupposto necessario per poter amministrare, operando in tempi stretti con risorse limitate ed in attuazione di programmi precisi e vincolanti, è dunque non solo quello di avere un organo consiliare che condivide ad ampia maggioranza i programmi ed un organo esecutivo scelto dal presidente dell'ente locale che collabora nell'amministrazione, ma anche quello di poter contare su di un gruppo di dirigenti dimensionato in relazione ai progetti da realizzare che siano fortemente motivati a concorrere al pieno perseguimento degli obiettivi.

I presupposti perchè si verificano queste circostanze sono due: la temporaneità dell'incarico, il cui permanere sia soggetto al reale raggiungimento dei risultati, e l'incentivo economico che determini l'emersione delle migliori professionalità, come avviene nel settore privato.

Con il presente disegno di legge si determina quindi l'eliminazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le qualifiche dirigenziali, facendo salvi quelli attualmente in essere.

Ogni Regione istituisce il proprio albo dei pubblici dirigenti cui si potrà accedere solo attraverso concorso conformemente alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione. L'albo sarà articolato in sezioni professionali distinte, stante l'eterogeneità degli incarichi che tale classe dirigente sarà chiamata a svolgere.

In sede di prima attuazione della presente normativa ed in analogia con le norme emanate per i dirigenti dello Stato e del Servizio sanitario nazionale, si è inoltre stabilita l'ammissione al concorso del personale appartenente alla settima qualifica funzionale con un'anzianità di servizio nella qualifica di dieci anni. In tal modo, si amplia la possibilità di scelta rendendo suscettibili della medesima anche quelle professionalità, notevoli per certi versi, acquisite con una significativa esperienza di lavoro concretamente maturata in campi specifici.

Il sistema così regolato implica che, in concomitanza con sopravvenute esigenze di organico per il collocamento in disponibilità o rimozione di dirigenti, o in relazione con la modifica degli obiettivi di volta in volta perseguiti, con deliberazione della giunta, si potranno selezionare, tra quelli iscritti agli albi, i dirigenti che si riterranno maggiormente idonei per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente interessato, in riferimento all'attività che da essi dovrà essere svolta, e per l'organizzazione delle risorse umane.

La scelta potrà essere operata indifferente facendo riferimento sia all'albo dei dirigenti istituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sia a quello istituito dal presente disegno di legge.

Il compenso economico corrisposto ai dirigenti viene determinato sulla base di una regolamentazione disposta da ciascun ente locale che si limiti a fissare dei tetti massimi di spesa.

Tale impostazione implica verosimilmente l'eliminazione di qualsiasi limitazione al numero dei dirigenti in servizio, la cui determinazione è quindi rimessa ad un'autonoma decisione dell'ente interessato, essendo lo stesso conseguente e strettamente collegato ai programmi da attuare ed alle risorse da impiegare in un determinato arco temporale.

Infine, viene garantita la continuità del rapporto di servizio e del rapporto organico dei dirigenti e dei funzionari che nell'ente siano titolari di un posto di ruolo e che vengano designati ad uno specifico incarico dirigenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporto di impiego dei dirigenti presso gli enti locali e regionali)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti presso le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali è a tempo determinato per un periodo rinnovabile di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato da costituirsi con i vincitori dei concorsi qualora il relativo bando sia stato pubblicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Albo dei dirigenti)

1. Ogni Regione istituisce un albo regionale della dirigenza degli enti locali articolato in sezioni professionali distinte.

2. L'iscrizione all'albo regionale della dirigenza avviene mediante concorso pubblico per esami indetto dalla singola Regione al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme contrattuali per l'accesso alla qualifica di dirigente.

3. Al concorso di cui al comma 2 possono partecipare altresì i dipendenti delle Regioni, delle province e dei comuni inquadrati nella settima qualifica funzionale ed in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica medesima di almeno dieci anni.

4. Coloro che hanno già acquisito la qualifica di dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge possono iscri-

versi in qualsiasi albo regionale della dirigenza.

5. Il dirigente iscritto in un albo regionale della dirigenza può richiedere altresì l'iscrizione in ogni altro albo regionale della dirigenza e a quello nazionale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

(Selezione)

1. La selezione per l'iscrizione all'albo regionale della dirigenza avviene ogni due anni da parte di ogni Regione.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta la prima selezione.

3. L'iscrizione all'albo non dà luogo ad alcun diritto o aspettativa, ma costituisce esclusivamente un requisito indispensabile per poter instaurare il relativo rapporto di lavoro.

4. Le Regioni organizzano corsi gratuiti di formazione ed aggiornamento per i dirigenti e per gli aspiranti dirigenti.

Art. 4.

(Assunzione dei dirigenti)

1. Le Regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente locale assumono i dirigenti per chiamata diretta, scegliendo tra coloro che sono iscritti all'albo regionale, stipulando un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato.

2. Il provvedimento di assunzione è di competenza dell'organo esecutivo dell'ente interessato.

